Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 19 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, numero 888.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Bartolomeo e Dalmazzo, in frazione Dalmazzi del comune di Sant'Albano Stura (Cuneo).

N. 888. Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 4 agosto 1945, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Bartolomeo e Dalmazzo, in frazione Dalmazzi del comune di Sant'Albano Stura (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, numero n. 889.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in Messina.

N. 889. Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 8 dicembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in Messina.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1946

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1945.

Disposizioni transitorie per il conferimento del titolo di perito agrario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito nella legge 19 maggio 1939, n. 737, con modifiche sull'ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il R. decreto 22 settembre 1939, n. 2054, che ha istituito presso il Regio istituto agronomico per l'Africa italiana una Sezione agraria di istituto tecnico superiore specializzato per l'agricoltura coloniale e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1940, contenente disposizioni transitorie per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei licenziati dei già corsi medi e superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1942, contenente proroga dell'efficacia di alcune disposizioni transitorie previste dal predetto decreto Ministeriale 2 febbraio 1940;

Decreta:

Art. 1.

Il 4° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 2 febbraio 1940, concernente disposizioni transitorie per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei licenziati dei già corsi medi-superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, è modificato come appresso:

La Commissione è costituita da un professore di Facoltà agraria che la presiede, dal direttore o da un professore del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori della provincia di Firenze e da un rappresentante dell'Associazione laureati in scienze agrarie e forestali con sede in Firenze.

Art. 2.

All'articolo unico del decreto Ministeriale 22 maggio 1942, concernente proroga dell'efficacia di alcune disposizioni transitorie previste dal decreto Ministeriale 2 febbraio 1940, di cui all'art. 1, è aggiunto il seguente comma:

Correlativamente il periodo quinquennale e il periodo decennale previsto rispettivamente nell'art. 2 e nell'art. 3 del decreto Ministeriale 2 febbraio 1940, s'intende possa essere compiuto fino al termine dell'anno scolastico successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 1° novembre 1945

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

(471)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1946.
Aumento della misura dei diritti erariali sugli apparecchi d'accensione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 258;
Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 478;
Considerato che il diritto fisso sugli apparecchi d'accensione è tuttora quello stabilito dall'art. 1 del succitato R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, mentre l'imposta sui fiammiferi è stata fortemente aumentata, ciò che ha determinato una larghissima estensione dell'uso degli apparecchi di accensione, incidendo sensibilmente in danno del gettito della imposta sui fiammiferi, di cui limita fortemente il consumo;
Ritenuta l'opportunità di adeguare il diritto fisso sugli apparecchi d'accensione alla maggiorazione subita nel frattempo dalla imposta sui fiammiferi;
Viste le proposte della Commissione di cui all'art. 1 del succitato decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 258;

Decreta:

Art. 1.

Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno del Regno, indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura:

1° Per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia od a carta piroforica:

a) L. 500 (lire cinquecento) se di platino o d'oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;

b) L. 300 (lire trecento) se d'argento o d'altro metallo comunque anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia;

c) L. 50 (lire cinquanta) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamentazioni;

2° Per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica:

d) L. 50 (lire cinquanta) se utilizza la scintilla elettrica;

e) L. 500 (lire cinquecento) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di platino, d'oro o d'argento oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;

f) L. 30 (lire trenta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di metallo comune o d'altra materia.

Art. 2.

E' consentito, in via eccezionale, ai possessori di apparecchio di accensione per uso personale non bollato, di regolarizzarlo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pagando il corrispondente diritto fisso, stabilito dal precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° gennaio 1946

(470) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.
Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, approvato con decreto del Capo del Governo in data 18 febbraio 1939;
Vedute le proposte di modificazione allo statuto del Monte predetto, approvate dal commissario del Monte stesso in data 30 luglio 1945;

Decreta:

Gli articoli 44 e 49 dello statuto del Monte di credito su pegno di Lucca sono sostituiti dagli articoli seguenti:

Art. 44. — Il limite minimo dei prestiti su pegno è di L. 2, il massimo di L. 100.000.

Per le sovvenzioni di importo superiore alle L. 40.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

Art. 49. — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento delle polizze di pegno si applicano le disposizioni del testo unico 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore a L. 2000 il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare la emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi 60 giorni senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuato all'albo del Monte e se necessario, con idonea garanzia di un noto fideiussore. La denuncia della perdita potrà darsi anche con lettera raccomandata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

(441) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Catenanuova (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1944, con il quale il sig. Aurelio Liggieri venne nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana sopracitata;

Considerato che il menzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Alfredo Lentini di Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(442)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 27 giugno 1939, con il quale i signori rag. cav. Giuseppe Perfetti e ragioniere Cesare Grianti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Pesaro;

Considerato che i predetti sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori rag. Cesare Grianti fu Giuseppe e cav. Ugo Pagnini fu Luigi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Pesaro, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(434)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.
Conferma nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 5 maggio 1943, con il quale il sig. rag. geom. Mario Gaudenzi venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Pesaro;

Considerato che il predetto rag. geom. Gaudenzi è decaduto dall'incarico per compiuto periodo;

Decreta:

Il cav. rag. Mario Gaudenzi è confermato nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Pesaro, con sede in Pesaro, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(435)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale « Paolo Wolther », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale « Paolo Wolther », con sede in Milano, via Scarlatti, 12, (commercio articoli tecnici per forniture industriali), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale « Paolo Wolther », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. D'Elia Raimondo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO.

(455)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima italiana « Hoesch » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana « Hoesch » in liquidazione, con sede in Milano, via G. Verdi n. 7-a, si trova nelle condizioni previste dal l'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima italiana « Hoesch » in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Marcucci Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO.

(456)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Thoelke Guglielmo, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Thoelke Guglielmo, con sede in Milano, corso Vercelli, 54, (rappresentanza e commercio di articoli casalinghi), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Thoelke Guglielmo, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Sortino Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1946

(457) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1946.

Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « La Metropole », con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1941, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « La Metropole », con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, numero 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del provvedimento di cui sopra e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa svolgere la propria attività senza i vincoli conseguenti al medesimo;

Sentito il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « La Metropole », con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO.

(460)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1946

Revoca del decreto interministeriale 30 luglio 1940, con cui la « Società di Correboi », con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1940, con cui la « Società di Correboi », anonima, coltivazione miniere, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà di azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 30 luglio 1940, con cui la « Società di Correboi », con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del mandatario speciale della Società anzidetta, ing. Alessandro Lheraud, come dalla deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti tenutasi a Genova il 21 gennaio 1946, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(462)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1946.

Revoca del decreto interministeriale 26 luglio 1940, con cui la « Società mineraria e metallurgica di Pertusola », con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1940, con il quale la « Società mineraria e metallurgica di Pertusola », anonima, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà di azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 26 luglio 1940, con cui la « Società mineraria e metallurgica di Pertusola », con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del mandatario speciale della Società anzidetta, ing. Alessandro Lheraud, come dalla deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti tenutasi a Genova, il 21 gennaio 1946, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(459)

DECRETO COMMISSARIALE 12 febbraio 1946.

Provvedimento nel settore lattiero-caseario.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti intesi a favorire l'aumento della produzione nel settore lattiero-caseario, e nel graduale ripristino della libertà in materia, di serbare le cautele ravvisate necessarie per l'approvvigionamento nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il latte ed i prodotti da esso derivati possono essere liberamente commerciati e lavorati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto è disposto nei successivi articoli per il latte alimentare, il latte condensato ed evaporato, i prodotti dietetici per l'infanzia a base di latte, il burro e il formaggio grana prodotto nell'annata casearia 1945 e precedenti.

Art. 2.

L'approvvigionamento del latte destinato al consumo alimentare diretto od alla fabbricazione del latte condensato od evaporato e dei prodotti dietetici per l'infanzia a base di latte continua ad essere regolato dalle disposizioni in vigore e secondo i piani predisposti dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sia per il consumo locale, nella misura in atto alla data di pubblicazione del presente decreto, che per l'esportazione nelle provincie deficitarie, e per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui al presente comma.

La distribuzione del latte condensato, evaporato e dei prodotti dietetici per l'infanzia a base di latte continua ad essere regolata dalle norme in vigore fino a diversa disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3.

E' istituita una Commissione per il latte alimentare, nominata dall'Alto Commissario per l'alimentazione con la partecipazione anche dei rappresentanti delle categorie interessate, con il compito di:

a) effettuare la rilevazione, nelle provincie di produzione, dei prezzi del latte alimentare reso alla stalla, che si determineranno sul libero mercato;

b) in relazione alle direttive dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, proporre alle competenti auto-

rità provinciali i provvedimenti ritenuti necessari sia per assicurare il regolare rifornimento del latte destinato al consumo alimentare diretto, sia per garantire l'equa misura dei prezzi.

In relazione a quanto disposto al precedente comma, è data facoltà ai prefetti di adottare i provvedimenti, ivi compresa la precettazione per la consegna del latte da parte dei produttori e dei trasformatori, occorrenti per assicurare l'approvvigionamento del latte alimentare di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Tutto il burro ricavato dalla titolazione del latte alimentare è vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Sui quantitativi di latte non destinati ad uso alimentare dovrà essere conferita, con le modalità ed ai prezzi stabiliti dagli organi provinciali competenti, una quota di burro in ragione di un kg. per q.le di latte da tenere a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 5.

Il formaggio grana di produzione 1944 ed annate precedenti resta vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione; i quantitativi che verranno immessi al consumo dovranno essere ceduti ai prezzi ufficiali vigenti, tenuto conto delle maggiorazioni previste per la stagionatura.

Il 20 % della quantità del formaggio grana prodotto nell'annata casearia 1945, decurtata dei cali e delle quote spettanti agli aventi diritto, resta pure vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e deve essere conferito secondo le modalità che verranno stabilite dallo stesso Alto Commissariato.

La quota di cui al precedente comma deve essere costituita da merce « scelta mercantile 0-1 » e per essa deve essere corrisposto il prezzo di L. 115 al kg., oltre le maggiorazioni previste per la stagionatura.

Art. 6.

La quota dell'80 % di formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1945, residuata dopo il conferimento di cui al precedente articolo, può essere liberamente commerciata semprechè non abbia formato oggetto di cessione del produttore a ditte stagionatrici, prima della entrata in vigore del presente decreto.

Le partite di formaggio grana, prodotto nell'annata casearia 1945, già cedute a ditte stagionatrici, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere liberamente commerciate a condizione che le ditte stagionatrici stesse corrispondano ai produttori di formaggio, sugli importi già versati, una integrazione fino a raggiungere il limite di prezzo che sarà determinato in rapporto alle qualità e allo stato di conservazione della merce da apposita Commissione paritetica che terrà conto del gravame delle quote di vincolo del 20 % di cui all'art. 5 e dell'andamento delle contrattazioni e dei relativi prezzi, che si determineranno entro il periodo di tempo che verrà fissato dalla Commissione stessa.

Le ditte stagionatrici che non intendano corrispondere detta integrazione hanno facoltà di rescindere i contratti, purchè in tal caso provvedano a restituire la merce, dietro rimborso delle somme pagate insieme alle spese sostenute ed alle maggiorazioni previste per la stagionatura.

Tale facoltà dovrà venire esercitata dalle ditte stagionatrici entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del limite di prezzo fissato dalla Commissione paritetica, e comunicato con lettera raccomandata agli interessati, ed alla Sepral della provincia ove trovasi il formaggio.

Nei casi in cui si siano verificati ulteriori trasferimenti della merce, i successivi acquirenti sono tenuti a regolare i pagamenti già fatti per adeguarli al limite di cui al precedente comma.

La Commissione di cui al precedente comma 2° viene costituita dall'Alto Commissariato dell'alimentazione ed è composta di cinque membri designati dalle organizzazioni che associano le ditte stagionatrici e di cinque membri designati dai Prefetti delle provincie di Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, su proposta delle organizzazioni che associano i produttori di latte e di formaggio grana; nonchè del presidente, designato dai membri suddetti o, in mancanza di accordo fra di essi, dal Primo presidente della Corte di appello di Bologna.

Art. 7.

In relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 6, i produttori di formaggio grana della campagna casearia 1945 sono tenuti ad integrare il prezzo del latte, usato per la produzione di tale formaggio, nella misura che sarà concordata mediante libera pattuizione tra le parti.

Qualora non venisse raggiunto l'accordo tra le parti, si dovrà far riferimento al prezzo provinciale del latte ad uso industriale, prodotto nella campagna casearia 1945, calcolato dalla Commissione lattiero-casearia di ciascuna provincia.

Detto prezzo sarà calcolato tenuto conto del limite stabilito per il formaggio grana ai sensi del precedente art. 6, della quota di vincolo del 20 % di cui all'art. 5, nonchè degli altri ricavi e dei costi relativi alla fabbricazione del formaggio grana.

Detti prezzi saranno pubblicati a cura dei prefetti delle provincie interessate.

Art. 8.

Sui prezzi del latte risultanti ai sensi del precedente art. 7 i prefetti delle provincie di produzione hanno la facoltà di disporre, con le opportune modalità, il versamento di una quota ad una cassa conguaglio provinciale per adeguare il prezzo del latte alimentare a quello del latte industriale e per altre operazioni di compensazione a favore dei produttori del latte.

Art. 9.

Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taormina (Messina) ad assumere un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Taormina (provincia di Messina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(400)

Autorizzazione al comune di Milazzo (Messina) ad assumere un mutuo di L. 1.160.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 25 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Milazzo (provincia di Messina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.160.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(401)

Autorizzazione al comune di Comiso (Ragusa) ad assumere un mutuo di L. 440.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Comiso (provincia di Ragusa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 440.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(402)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale (Roma) ad assumere un mutuo di L. 770.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Albano Laziale (provincia di Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 770.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(403)

Autorizzazione al comune di Mazzarino (Caltanissetta) ad assumere un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Mazzarino (provincia di Caltanissetta), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(404)

Autorizzazione al comune di Popoli (Pescara) ad assumere un mutuo di L. 490.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Popoli (provincia di Pescara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 490.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(405)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 14 febbraio 1946:

Ferlanti Giuseppe, notaio residente nel comune di Ravenna, è traslocato nel comune di Cervia, distretto notarile di Ravenna;

Massacci Alessandro, notaio residente nel comune di Gavorrano, distretto notarile di Grosseto, è traslocato nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti;

Cioffi Giovanni, notaio residente nel comune di Sicignano degli Alburni, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Giffoni Valle Piana, stesso distretto;

Tromby Gregorio, notaio residente nel comune di Poggibonsi, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Siena;

Lusini Lingg, notaio nel comune di Asciano, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Siena.

(472)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio.

Con decreto in data 9 febbraio 1946 del Ministro per il tesoro, a seguito del collocamento in pensione dell'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, già conferito, con decreto Ministeriale del 4 ottobre 1937, al notaio Zanghi Giovanni fu Gregorio, residente ed esercente in Roma.

Roma, addì 12 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 febbraio 1946 - N. 39

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	100,70
Id. 3,50 % 1902	92,20
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,55
Redimibile 3,50 % 1934	87,20
Id. 5 % 1936	98,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.